

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 18-4346

Art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD) per il Sistema degli Enti di gestione delle aree naturali protette.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

con la legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*) così come modificata dalla l.r. 3 agosto 2015, n. 19, la Regione Piemonte ha istituito il sistema delle aree naturali protette di cui ha affidato la gestione a propri Enti strumentali di diritto pubblico nei confronti dei quali svolge, ai sensi dell'art. 29 della legge citata, attività di indirizzo e coordinamento onde assicurare l'unitarietà delle scelte e l'uniformità dell'azione amministrativa;

agli Enti di gestione delle Aree naturali protette, in quanto pubbliche amministrazioni e per espressa previsione dell'art 11, comma 2 della l.r. 19/2009 si applica "*...la normativa europea, statale e regionale riferita alla Regione*" e al personale degli Enti stessi si applica, ai sensi dell'art.19, comma 1 della l.r. 19/2009, "*lo stato giuridico ed economico del personale regionale*";

gli art. 68 e 69 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.*" hanno modificato il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" in materia di infrazioni, sanzioni disciplinari, procedimento disciplinare sostituendo l'art. 55 ed introducendo gli artt. da 55 bis a 55 novies ;

in particolare l'art. 55 bis, comma 4, del D.lgs 165/2001 in materia di procedimento disciplinare, fuori dai casi previsti dal comma 1 e dal comma 2 concernenti le infrazioni di minore gravità per i quali il procedimento disciplinare è curato dal responsabile della struttura con qualifica dirigenziale e per i casi in cui tale figura non sia presente nella struttura, prevede che "*Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto al comma 2...*"

il Dipartimento della Funzione pubblica con circolare n. 14 del 23 dicembre 2010 ha dettato indirizzi applicativi del D.Lgs 150/2009 in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari e di procedimento disciplinare per agevolare l'applicabilità delle norme in esso contenute da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

la Regione Piemonte per il proprio personale dipendente con DGR n. 75-13015 del 30 dicembre 2009 ha approvato ai sensi della l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*" il provvedimento organizzativo in materia di provvedimenti disciplinari, in seguito modificato con DGR n. 8-13594 del 22 marzo 2010 al fine di recepire le novità normative introdotte dal D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" (cd. Riforma Brunetta) e dal CCNL per l'area della dirigenza del 22 febbraio 2010;

l'art. 63 del suddetto provvedimento organizzativo così come modificato dalla DGR n. 8-13594 del 22 marzo 2010, istituisce l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) collocandolo, per i dipendenti del ruolo della Giunta, presso il Settore Stato giuridico e Ordinamento del personale e individuandone il Responsabile nella persona del Direttore competente in materia di risorse umane;

gli Enti di gestione delle aree naturali protette, amministrazioni omogenee sotto il profilo giuridico, sono strutture amministrative semplici le cui dotazioni organiche, fortemente sottodimensionate, contemplano un solo dipendente con qualifica dirigenziale;

per tale ragione è stata più volte fatta la scelta di supportare gli stessi Enti rispetto ad adempimenti cui erano tenuti per legge con la costituzione di uffici unici per tutto il Sistema come nel caso dell'Ufficio di controllo amministrativo e contabile costituito ai sensi del D.Lgs 286/1999 con D.G.R. n. 4-7113 del 23/09/2002, oppure dalla Commissione di valutazione dei dirigenti degli Enti di gestione costituita ai sensi della l.r. 19/2009 con D.G.R. 71-2681 del 21/12/2015;

si prende altresì atto dell'intesa sottoscritta il 24/07/2013 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61 della Legge n. 190/2012 che consente in via eccezionale nei soli enti di piccole dimensioni la coincidenza della figura dell'UPD;

si ritiene opportuno istituire un Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) unico per tutti gli Enti di gestione delle Aree naturali protette anche in ossequio a quanto previsto dall'art 10 del Disciplinare approvato dalla DGR n. 19-3529 del 19 marzo 2012 “ *Adozione di apposito disciplinare di prima attuazione per gli enti strumentali regionali di gestione delle aree protette, in applicazione dell'art. 37 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23* ” ;

poiché ai sensi dell'art. 11 comma 2 della l.r. 19/2009, sopra ricordato, agli Enti strumentali di gestione delle aree naturali protette “ *si applica la normativa europea, statale e regionale riferita alla Regione* ” si ritiene quindi di costituire l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) di cui all'art. 55 bis, comma 4, del D.lgs 165/2001 per il personale degli Enti di gestione delle Aree naturali protette, presso la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio in considerazione dei compiti di indirizzo e coordinamento che la Direzione citata svolge nei confronti del sistema ai sensi dell' art. 29 della l.r. 19/2009 individuandone il Responsabile nella persona del Direttore competente *pro tempore*;

l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, avrà competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico del personale degli Enti di gestione delle AANNPP con qualifica dirigenziale nonché a carico del personale delle categorie per i casi in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni superiori alla sospensione dal servizio fino ad un massimo di 10 g;

considerata altresì la necessità di portare a conoscenza del personale interessato il presente provvedimento si demanda ad ogni Ente di gestione di area protetta la presa d'atto dello stesso e la conseguente pubblicazione sull'albo pretorio *on line* nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente;

visto l'art 55 bis del D.lgs 165/2001 n. 165;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista legge regionale 29 giugno 2009, n. 19;

vista la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 14 del 23 dicembre 2010;

per quanto illustrato in premessa, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

delibera

-di costituire l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) di cui all'art. 55 bis, comma 4, del D.lgs 165/2001 per il personale degli Enti di gestione delle Aree naturali protette presso la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio in considerazione dei compiti di indirizzo e coordinamento che la Direzione citata svolge nei confronti del sistema ai sensi dell' art. 29 della l.r. 19/2009 individuandone il Responsabile nella persona del Direttore competente *pro tempore*;

-di stabilire che l'UPD, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, ha competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico del personale degli Enti di gestione delle AANNPP con qualifica dirigenziale nonché a carico del personale delle categorie per i casi in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni superiori alla sospensione dal servizio fino ad un massimo di 10 giorni;

-di demandare ad ogni Ente di gestione di area protetta la presa d'atto del presente provvedimento e la conseguente pubblicazione sull'albo pretorio *on line* nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)